

ACCORDO DI FILIERA

PROGETTO IMES

Premesso:

- che la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 604 del 25 febbraio 2011 e successivi, ha approvato il bando multimisura "Progetti integrati di filiera" (di seguito indicato come "bando"), ha disciplinato la presentazione di progetti integrati volti al finanziamento di interventi afferenti specifici fabbisogni individuati in relazione alle criticità delle filiere agroindustriali regionali;
- che la presentazione dei progetti integrati presuppone la sottoscrizione di un accordo di filiera fra diversi soggetti che agiscono in successive fasi di una specifica filiera e che costituisce il presupposto per la realizzazione di un insieme di attività che compongono il "progetto di filiera";
- che il suddetto accordo ha lo scopo di regolare i rapporti, gli impegni e gli obblighi reciproci funzionali all'efficace realizzazione delle finalità e degli obiettivi che i soggetti partecipanti intendono perseguire;
- che per le definizioni "Capofila", "partecipante diretto e indiretto" si rinvia al citato bando multimisura;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

- le seguenti imprese agricole di produzione primaria (di seguito individuati "produttori"): *(elencare i soggetti "partecipanti diretti e indiretti" con indicazione della denominazione, sede e rappresentante legale)*
- le seguenti imprese di trasformazione e/o commercializzazione *(elencare i soggetti "partecipanti diretti e indiretti" con indicazione della denominazione, sede e rappresentante legale)*
- i seguenti ulteriori soggetti *(elencare gli eventuali ulteriori soggetti "partecipanti diretti e indiretti" non rientranti nelle precedenti categorie con indicazione della denominazione, sede e rappresentante legale)*

di seguito individuati "parti"

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO

Sezione prima

Parte generale

Art. 1 – Scopi e finalità dell'accordo di filiera

Il presente accordo ha lo scopo di

(descrivere gli obiettivi perseguiti pertinenti con quelli previsti dal PIF ed i risultati attesi)

Avviare una filiera innovativa in Italia, e in Toscana in particolare, per la trasformazione diretta dei semi di oleaginose (girasole, colza, lino e cartamo) e la valorizzazione commerciale dei prodotti ottenibili da tale processo di trasformazione. Tale filiera sarà gestita in prima persona dai produttori primari aderenti all'accordo, utilizzando il Capofila, emanazione dei produttori stessi, per la gestione dei processi produttivi e commerciali.

I prodotti che si andranno ad ottenere sono:

- Oli vegetali da spremitura meccanica, filtrati a 1 micron, da destinare ad uso alimentare umano e ad uso cosmetico-farmacologico
- Pannello proteico con un elevato contenuto residuo in olio (circa il 10%) da destinare, tal quale o in formulati, ad alimentazione zootecnica (ovini, bovini da latte e da carne)

Art. 2 – Oggetto dell'accordo di filiera

Il presente accordo afferisce alla filiera *(indicare il nome di una delle filiere previste dal bando)* CEREALI E PROTEOLEAGINOSE ed implica la realizzazione coordinata dei seguenti interventi:

(titolo del progetto e descrizione sintetica della tipologia degli interventi e delle attività che si intendono realizzare e che costituiscono, nel loro complesso, il "progetto di filiera", nonché eventuali elementi che connotano l'accordo anche in relazione a precedenti intese/accordi ed altri elementi caratterizzanti i rapporti fra le parti)

Il progetto IMES prevede essenzialmente le seguenti tipologie di attività:

- Investimenti dei produttori in attrezzature specializzate per la coltivazione delle oleaginose
- Investimenti del Capofila in strutture/attrezzature per lo stoccaggio, la trasformazione e il confezionamento delle materie prime (semi oleaginose) e dei prodotti finiti (oli e pannelli)
- Investimento del Capofila in un piccolo impianto fotovoltaico (20 kW), integrato sul tetto del capannone che ospiterà l'impianto di estrazione, a parziale copertura dei consumi elettrici dell'impianto stesso
- Sviluppo precompetitivo dei processi e dei prodotti, su tutta la filiera, dalla ottimizzazione dei sistemi di coltivazione in campo, alla scelta, messa a punto e implementazione tecnologica dell'impianto di estrazione al fine dell'ottenimento e del mantenimento della qualità delle produzioni, alla caratterizzazione merceologica dei prodotti
- Sviluppo delle potenzialità di utilizzo di alcune specie oleaginose (es. lino e cartamo) in avvicendamento a colture tradizionali, come grano duro e tenero, su terreni difficili (collinari e argillosi)
- Utilizzo dei pannelli tal quali e in formulati per il miglioramento della dieta in alcuni allevamenti zootecnici
- Valorizzazione delle caratteristiche nutrizionali, salutistiche e emollienti degli oli prodotti tramite il loro collocamento nei vari comparti commerciali di interesse

Art. 3 – Individuazione e compiti del Capofila

Le parti individuano quale Capofila del presente accordo e del connesso "progetto integrato di filiera" il sig. Davide Pagliai, quale rappresentante legale del Consorzio Strizzaisemi, società cooperativa agricola .

Compete al Capofila l'espletamento di tutti gli adempimenti indicati nel bando, nonché l'esercizio di tutti i poteri allo stesso conferiti dai partecipanti con specifico mandato di rappresentanza.

Compete altresì al Capofila:

(indicare ogni altro specifico compito/onere/adempimento affidato al fine dell'utile ed efficace perseguimento degli obiettivi dell'accordo).

Art. 4 – Interventi e soggetti partecipanti

Nell'ambito del presente accordo, i seguenti soggetti si impegnano a realizzare gli interventi individuati per ciascuno nell'ambito del PIF e a rispettare gli obblighi che verranno posti a fronte della concessione degli aiuti.

Art. 5 – Altre attività oggetto dell'accordo

I seguenti soggetti partecipanti all'accordo individuano e si obbligano a realizzare, all'interno della mis 124, alcune attività funzionali al più efficace perseguimento delle finalità indicate al precedente art. 1 (in particolare legate allo sviluppo precompetitivo dei processi/prodotti, supportando la filiera nelle varie fasi di coltivazione, trasformazione e diffusione/promozione/commercializzazione) :

CIRAA eseguirà i tests per la valutazione delle varietà di semi e per l'ottimizzazione delle coltivazioni, darà supporto scientifico a Consmaremma nella realizzazione dei formulati contenenti i pannelli di estrazione e seguirà direttamente le aziende zootecniche per il corretto bilanciamento nutrizionale degli animali

SSOG svolgerà una attività di consulenza sulla implementazione tecnologica dell'impianto di estrazione e sulla stabilizzazione della qualità delle produzioni.

Geostudio srl svolgerà un lavoro di consulenza e formazione verso il Capofila e/o i produttori al fine di farli operare con strumenti commerciali innovativi, tra cui in primis la piattaforma della Borsa Merci Telematica Italiana.

CIA Toscana svolgerà azioni di divulgazione e trasferimento dei risultati di progetto, al fine di coinvolgere un maggior numero di produttori nella filiera attivata.

Art. 6 – Materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti

Le parti convengono che le materie prime, i prodotti semilavorati ed i prodotti finiti di cui al presente accordo costituiscono i quantitativi di riferimento del progetto di filiera cui l'accordo stesso è preordinato e sono di seguito riepilogati:

Descrizione materie prime	Quantitativo complessivo
<i>Girasole</i>	
<i>Colza</i>	
<i>Lino</i>	
<i>Cartamo</i>	
<i>totale</i>	
Descrizione prodotti semilavorati	Quantitativo complessivo
<i>totale</i>	
Descrizione prodotti finiti	Quantitativo complessivo
<i>totale</i>	

(indicare tutte le materie prime e tutti i corrispondenti prodotti semilavorati e finiti. Se presenti possono essere indicati anche i sottoprodotti della lavorazione)

I partecipanti si impegnano a cedere/acquistare nell'ambito dell'accordo i quantitativi complessivi di materia prima, di prodotti semilavorati e di prodotti finiti sopra indicati riferiti a tutta la durata dell'accordo.

Art. 7 – Obblighi dei partecipanti diretti

Le parti che nel presente accordo rivestono il ruolo di "partecipante diretto" si impegnano:

- a conferire al Capofila individuato al precedente art. 3 il mandato con rappresentanza per l'esercizio di tutti i poteri indicati nel bando e nel presente accordo;
- a presentare le rispettive domande di aiuto per la realizzazione degli interventi indicati nel PIF;
- a realizzare interamente detti interventi nel rispetto delle procedure e ad espletare tutti gli adempimenti stabiliti dai provvedimenti regionali che disciplinano le diverse attività;
- a contribuire, per la parte di propria competenza, a: *(indicare eventuali ulteriori specifici impegni)*;
- a rispettare tutti gli impegni, vincoli e prescrizioni, nonché ad espletare tutti gli adempimenti previsti dal bando in relazione ai singoli interventi ed al progetto di filiera nel suo complesso;
- rispettare ogni altro obbligo previsto dal presente accordo.

Art. 8 – Obblighi dei partecipanti indiretti

Le parti che rivestono il ruolo di "partecipante indiretto" si impegnano:

- a porre in essere le attività di propria competenza definite nel PIF;
- rispettare ogni altro obbligo previsto dal presente accordo.

Art. 9 – Subentri, nuovi ingressi e modifiche

Il Capofila, nel rispetto di quanto previsto dal bando, valuta eventuali nuovi ingressi e subentri in caso di recesso di uno dei partecipanti, nonché modifiche ai contenuti del presente accordo.

In particolare per i partecipanti diretti si fa riferimento alle regole stabilite nel DAR in vigore alla data di sottoscrizione dell'accordo e successive modifiche.

Per i partecipanti indiretti, gli eventuali futuri rinunciatari all'accordo si impegnano fin d'ora ad avvertire tempestivamente il capofila circa l'impossibilità di mantenere gli impegni presi, in modo da permettere di trovare soluzioni alternative per la prosecuzione del progetto e il perseguimento degli obiettivi prefissati.

Art. 10 - Responsabilità specifiche del Capofila

Il Capofila risponde nei confronti dei partecipanti diretti per eventuali danni economici connessi al mancato espletamento di tutti gli adempimenti posti a suo carico dal bando, dal mandato di rappresentanza e dal presente accordo.

Art. 11 – Responsabilità dei partecipanti all'accordo

Le parti rispondono nei confronti degli altri partecipanti per inadempimento relativo alla mancata esecuzione di prestazioni/attività/obblighi/impegni assunti con il presente accordo, nonché per eventuali ulteriori danni derivanti dalla mancata realizzazione del progetto di filiera.

(inserire eventuali altre clausole circa il riconoscimento di danni)

Art. 12 – Garanzie accessorie

(Individuare eventuali garanzie reciproche anche finanziarie ed economiche finalizzate alla realizzazione delle operazioni/interventi previsti nel presente accordo e nel progetto di filiera)

Art. 13 – Recesso

In caso di mancato finanziamento del progetto di filiera cui il presente accordo è preordinato, è facoltà delle parti di recedere unilateralmente dall'accordo, previa comunicazione al Capofila *(Disciplinare gli eventuali effetti del recesso, anche in relazione agli oneri già sostenuti in dipendenza dell'Accordo).*

Sezione seconda

Clausole riferite al reperimento della materia prima/prodotti semilavorati ed ai successivi passaggi del prodotto fra i partecipanti all'accordo

Art. 14 – Impegni relativi al reperimento della materia prima/prodotti semilavorati

Le parti indicate nel presente articolo si impegnano ad assicurare, per la durata prevista nel presente accordo, che la materia prima/prodotti semilavorati effettivamente utilizzati negli impianti di trasformazione e/o strutture di commercializzazione finanziati nell'ambito del PIF, provengano, per almeno il **51%** del quantitativo totale, dalle imprese agricole di produzione primaria partecipanti al progetto.

Il reperimento della materia prima/prodotti semilavorati può avvenire tramite conferimento oppure acquisto/vendita come di seguito indicato.

Al fine di concorrere alla quantificazione della materia prima/prodotti semilavorati definiti al precedente art. 6, le imprese che sottoscrivono il presente accordo, siano esse partecipanti diretti o indiretti, hanno l'obbligo di garantire il conferimento o l'acquisto/vendita dei seguenti quantitativi:

impresa cedente	Tipologia prodotto	Quantitativo prodotto	impresa destinataria
Totale			

NB I totali delle materie prime e dei prodotti semilavorati devono essere coerenti con quelli indicati all'art. 6. I quantitativi di prodotto possono essere previsti anche complessivamente per gruppi di imprese cedenti e non solo a livello di singola impresa.

Centri di raccolta e stoccaggio

Sono attualmente individuati come centri di raccolta e stoccaggio le strutture facenti capo a:

C1) Consorzio Strizzaisemi (silo da realizzarsi come risulta dagli investimenti previsti su PIF)

C2) Cooperativa Produttori Agricoli Pieve S. Luce

C3) Cooperativa L'Unitaria

Queste strutture si impegnano alla raccolta e stoccaggio separato delle seguenti tipologie e quantitativi min/max di prodotto:

C1: min , max ; C2: min , max; C3: min , max.

L'elenco dei centri di raccolta potrà essere aggiornato di volta in volta, anche su proposta dei produttori, dal CdA del Consorzio, a fronte di ulteriori accordi stipulati con i centri stessi.

La logistica relativa ai flussi delle produzioni nelle varie fasi di ritiro, stoccaggio, essiccazione, trasformazione etc. verrà coordinata dal Capofila e regolamentata in fase contrattuale, contabilizzando i relativi costi in ordine al meccanismo di liquidazione del prodotto conferito.

Conferimento

Il conferimento o acquisto/vendita avverrà:

- attraverso la sottoscrizione da parte dei produttori di un impegno di coltivazione per ogni tipologia di coltura, analogo all'allegato 1, che verrà loro sottoposto dal Capofila ogni anno prima delle semine; nell'impegno sono contenuti sia una mappatura particellare della coltivazione sia le condizioni generali per la consegna .

All'atto del conferimento verrà rilasciato al Socio un documento attestante peso, qualità ed eventuali osservazioni.

Le contestazioni relative dovranno essere fatte all'atto della consegna.

Le parti indicate nel presente articolo prevedono le seguenti clausole per regolare eventuali necessità di variazioni dei quantitativi indicati nella tabella di cui sopra, nonché altre possibili situazioni:

- I conferimenti dovranno avvenire nei tempi e nei modi indicati dal Capofila, con un preavviso minimo di 15 giorni per comunicazione data inizio raccolta.
 - Gli impegni assunti vanno mantenuti, salvo cause di forza maggiore.
 - Il Produttore che per avverse condizioni meteorologiche avesse il prodotto danneggiato o distrutto, deve darne tempestiva comunicazione al Capofila, il quale valuterà le opportunità migliori per eventuali recuperi.
 - Ogni altra variazione nella programmazione dei conferimenti, come riduzione dei quantitativi previsti o ritardi, dovrà essere comunicata tempestivamente al Capofila, il quale sarà autorizzato a verificare le cause di tale variazione.
 - Nei casi di mancato conferimento di prodotto programmato, senza giustificato ed accettato motivo, il Capofila può deliberare provvedimenti sanzionatori a carico del Produttore inadempiente, in relazioni ai danni arrecati all'attività, nei limiti e nei modi previsti da Statuto e Regolamento del Capofila e/o dal contratto individuale.
 - Il Capofila ha facoltà di respingere prodotto considerato non idoneo alla trasformazione o vendita tal quale.
 - Il Capofila, a suo giudizio, potrà disporre analisi chimiche, o di altro genere, sui prodotti conferiti, a tutela degli interessi collettivi.
- Altresì potrà disporre visite ed indagini nei casi in cui vi sia il sospetto di non applicazione dei regolamenti di produzione riconosciuti.

- Sia per le produzioni tradizionali che per quelle biologiche o a marchio Agriqualità che sono previste nella proposta progettuale, il Capofila e i Produttori si impegnano a rispettare i rispettivi regolamenti comunitari o disciplinari regionali.

Determinazione del prezzo di conferimento

Il Capofila determina il prezzo di liquidazione dei prodotti conferiti, in rapporto al valore realizzato delle vendite, al netto dei costi diretti e indiretti sostenuti, compresi oneri finanziari, ammortamenti etc (vedi "osservazioni su fissazione del prezzo" all'interno del PIF)

Art. 15 – Regolazione ulteriore fase di distribuzione

(disciplina dei rapporti fra le parti)

Rapporti tra Capofila e Consmaremma

Consmaremma si impegna ad acquistare almeno il 50% del pannello tal quale sfuso prodotto dal Capofila, a gestire direttamente i mezzi di trasporto per il ritiro dall'impianto, concordandone annualmente le modalità (es. frequenza settimanale o mensile del ritiro) e a sostenere direttamente tali costi di trasporto.

Il prezzo minimo del pannello, franco impianto di estrazione, è così calcolato:

- *prezzo minimo pannello (ritirato nel mese x) = 110% * prezzo medio mensile farina equivalente (calcolato sui valori rilevati da listino Borsa Merci di Milano del mese X-1)*

In caso di assenza del prodotto farina nel listino della Borsa Merci di Milano, si farà riferimento, con le medesime modalità, al listino della Borsa Merci di Bologna o, in seconda battuta, al listino del MATIF di Parigi.

E' facoltà delle parti concordare annualmente modalità diverse di calcolo.

Il Capofila si impegna a garantire le seguenti caratteristiche qualitative minime: ...

Rapporti tra Capofila e La Verde Vita

La Verde Vita si impegna ad acquistare un quantitativo annuo minimo di:

- 4000 Kg di olio di girasole biologico
- 100 Kg di olio di lino biologico
- 100 Kg di olio di cartamo biologico

Il prezzo minimo, in virtù dei maggiori costi legati alla filiera biologica e alla necessità di reimpostare tutti i settaggi di lavorazione per i minimi quantitativi richiesti, è determinato, prendendo come riferimento il prezzo medio del relativo olio grezzo, negli ultimi 3 mesi precedenti la ricezione dell'ordine di acquisto, estrapolato dai listini merci (si segue la stessa sequenza di priorità del paragrafo precedente):

prezzo minimo olio biologico = 2,5 volte * prezzo medio olio grezzo tradizionale

L'olio di cartamo verrà assimilato commercialmente all'olio di lino.

Il prezzo è inteso franco impianto di estrazione.

Il Capofila si impegna a garantire le caratteristiche qualitative degli oli ad uso cosmesi, con riserva di verificare, in sede attuativa di progetto, la effettiva capacità impiantistica per questa particolare tipologia di lavorazione.

Rapporti tra Capofila e Unicoop Firenze

...

Rapporti tra Capofila e mediatore oli commestibili

...

Art. 16 – Individuazione di un sistema di tracciabilità della materia prima/trasformata oggetto dell'accordo

(indicare il sistema scelto il quale deve anche garantire la possibilità di verificare il rispetto degli impegni relativamente alla provenienza delle quantità lavorate)

Per ogni tipologia di olio e di pannello prodotto ci si avvarrà delle indicazioni e metodologie indicate nella norma UNI EN ISO 22005 2008 al fine di seguire il percorso dei materiali, di identificare la documentazione necessaria in ogni fase della produzione e di garantire il coordinamento e le informazioni tra gli addetti ai lavori.

Sarà oggetto del progetto quella di valutare l'opportunità di certificare il sistema di tracciabilità.

Art. 17 – Misura 124

Con la firma del presente accordo di filiera, i partecipanti diretti e indiretti coinvolti nella mis 124 come elencato nel PIF IMES, si impegnano a stipulare accordo di cooperazione da presentarsi insieme a PIF definitivo

Sezione Terza

Disposizioni finali

Art. 18 – Durata

La durata dell'accordo, è di anni 4 e decorre dal 03/06/11

Art. 19 – Disposizioni relative a subentri e nuovi ingressi

Le parti concordano la seguente disciplina, in base alla quale il Capofila, nel rispetto di quanto disposto dal bando, valuta eventuali subentri, nuovi ingressi di soggetti partecipanti al presente accordo nonché recessi di uno o più soggetti _____ (*specificare*)

Art. 20 – Disposizioni in caso di finanziabilità parziale del PIF

Le parti concordano la seguente disciplina in caso in cui il PIF risulti parzialmente finanziabile.

Le parti danno pieno mandato al Capofila per la redistribuzione del contributo, il quale si impegna ad utilizzare criteri atti al perseguimento delle finalità progettuali

Art. 21 – Controversie

Le parti concordano che per la definizione di eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente accordo si potrà nominare un collegio arbitrale tra le parti. In caso di ricorso all'Autorità del Garante, il foro competente è quello di Pisa.

Art. 22 – Penali

Le parti concordano, per i partecipanti diretti, l'applicazione delle penali a carico delle parti inadempienti e/o recedenti, qualora l'inadempimento e/o il recesso unilaterale di una delle parti determini la decurtazione degli importi approvati e/o pregiudichi l'ammissibilità del progetto complessivo a finanziamento. Le penali sono determinate in un valore pari all'importo minimo di contributo stabilito nel bando della misura del PSR che il soggetto inadempiente si era impegnato a realizzare nell'ambito del PIF. Le parti danno mandato al Capofila per l'applicazione e l'incasso delle penali.

Art. 23 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alla disciplina generale sui contratti del codice civile, nonché agli accordi interprofessionali sui semi oleosi e ai contratti su oli e farine in essere presso la Borsa Merci di Milano.

Luogo, data _____

Sottoscrizioni

(devono sottoscrivere l'accordo tutti i partecipanti diretti e indiretti, incluso quelli relativi alla misura 124)

Soggetto capofila

denominazione, ragione sociale e sede	rappresentante legale	Firma

Imprese di produzione primaria "partecipanti diretti":

denominazione, ragione sociale e sede	rappresentante legale	Firma

impresе di trasformazione e/o commercializzazione "partecipanti diretti"

denominazione, ragione sociale e sede	rappresentante legale	Firma

impresе di produzione primaria "partecipanti indiretti"

denominazione, ragione sociale e sede	rappresentante legale	Firma

imprese di trasformazione e/o commercializzazione "partecipanti indiretti"

denominazione, ragione sociale e sede	rappresentante legale	Firma

Altri soggetti "partecipanti diretti"

denominazione, ragione sociale e sede	rappresentante legale	Firma

Altri soggetti "partecipanti indiretti"

denominazione, ragione sociale e sede	rappresentante legale	Firma

Eventuali ulteriori sottoscrizioni

*Sottoscrizione delle Organizzazioni professionali
firma*

<i>Organizzazione</i>	<i>Timbro dell'Organizzazione</i>	Firma

Nota Bene

- All'Accordo devono essere allegate le fotocopie di un documento di identità valido di ciascun sottoscrittore